

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott. Marco Corali

Bergamo, 17 luglio 2021

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 17/2021**

**PROROGA DEI VERSAMENTI**

Il nuovo articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”), introdotto in sede di conversione, **proroga ulteriormente dal 20 luglio al 15 settembre il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.**

Il provvedimento è stato approvato in questi giorni dal Parlamento ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’originaria scadenza del 30 giugno, che era già stata oggetto di una prima proroga al 20 luglio (*cfr.* circolare di Studio n. 15/2021), viene quindi ulteriormente posticipata al prossimo 15 settembre 2021.

Più precisamente, tale disposizione stabilisce che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle Irap e da quelle Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

***Ambito soggettivo***

Si ricorda che la proroga non riguarda tutti i contribuenti, ma nella sostanza solo i soggetti che già avevano beneficiato della recente proroga al 20 luglio (che a questo punto perde di rilevanza, in quanto assorbita dalla presente). Il provvedimento interessa infatti esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569.

Il provvedimento afferma esplicitamente che tale proroga deve ritenersi applicabile anche ai seguenti soggetti:

- contribuenti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), a eccezione come detto dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- contribuenti che adottano il regime dei minimi di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;
- contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986 (ossia soci che dichiarano per trasparenza il reddito imputato da associazioni professionali, società di persone o S.r.l. che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero i familiari dell'impresa familiare), purché l'associazione, la società o l'impresa possenga i requisiti indicati in precedenza per beneficiare della proroga.

***Ambito oggettivo***

Il differimento, oltre che le imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'Irap e l'Iva, interessa anche gli altri versamenti correlati a tali imposte quali:

- contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi 2021;
- diritto annuale di iscrizione al Registro delle Imprese dovuto alle Camere di Commercio;
- imposte sostitutive;
- cedolare secca;
- imposte sugli investimenti esteri (Ivie e Ivafe).

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

